



COMUNE DI BUDRIO

REGOLAMENTO

AREA SOSTA NOMADI

2002

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 in data 21/03/2002.

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Area Sosta
- Art. 3 Modalità di Accesso
- Art. 4 Durata dell'autorizzazione
- Art. 5 Impegni del Richiedente
- Art. 6 Pagamento Utenze
- Art. 7 Condizioni di Permanenza nell'Area Sosta
- Art. 8 Divieti
- Art. 9 Danni
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Competenze

REGOLAMENTO AREA DI SOSTA NOMADI

ART.1 PREMESSA

Nell'anno 1990 il Comune di Budrio ha attrezzato un'area di sosta per comunità di nomadi residenti nel Comune al fine di costruire percorsi di integrazione di tale comunità nel paese.

L'area, situata in via Mingarano al numero 24 nella frazione Riccardina, è di proprietà comunale ed è fornita di acqua, luce, telefono e fognature.

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire l'integrazione delle famiglie nel territorio di Budrio definendo altresì le caratteristiche e le modalità organizzative dell'area ed i doveri delle famiglie che la abitano.

ART. 2 AREA SOSTA

L'area è costituita da una superficie di mq 400 e può ospitare un numero massimo di 30 persone residenti nel Comune di Budrio.

Nell'area sono presenti nr. 2 servizi igienici, nr. 1 doccia, nr. 1 lavatoio, nr. 2 cassonetti per i rifiuti.

Per l'accesso al campo con case mobili è necessaria l'autorizzazione del Corpo di Polizia Municipale.

Le strutture abitative non devono avere fondamenta. Eventuali altre costruzioni devono preventivamente essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.3 MODALITA' DI ACCESSO

La sosta nell'area è consentita alle famiglie solo all'interno delle piazzole predisposte.

L'autorizzazione alla sosta è rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale solo ai residenti.

Fatti salvi i requisiti igienico sanitari, in caso di situazioni eccezionali (quali ad esempio malattie o matrimoni) può essere consentita la sosta temporanea a persone non residenti, previa comunicazione al Corpo di Polizia Municipale.

Per ottenere l'autorizzazione alla sosta la persona interessata deve presentare una domanda al Corpo di Polizia Municipale in cui devono essere indicati:

- a) la composizione del nucleo familiare (da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio; opportuna certificazione anagrafica deve essere acquisita d'ufficio);
- b) il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione, dei veicoli e delle strutture mobili che si intendono parcheggiare nel campo;
- c) la durata del periodo di sosta;
- d) il numero e la specie degli animali domestici e non al seguito ed in particolare l'iscrizione all'anagrafe canina di eventuali cani;

Alla domanda dovranno altresì essere allegati:

- a) fotocopia di documento di identità valido;
- b) fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che né il richiedente, né i componenti del suo nucleo familiare sono assegnatari di alloggi pubblici o proprietari di alloggi privati sul territorio nazionale, adeguati alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della lettera C della tabella A della L.R. 13/95.

Relativamente a quest'ultima dichiarazione gli uffici sono tenuti a immediata e sistematica verifica in ordine alla titolarità di alloggi pubblici. Per quanto riguarda gli alloggi privati si procederà a verifica a campione, nonché quando sussistano

ragionevoli dubbi in ordine all'esistenza degli stessi ed in ogni caso presso i luoghi di provenienza.

ART. 4 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per i nomadi che hanno la residenza nel Comune di Budrio viene concessa per un periodo non superiore a 4 anni rinnovabili a richiesta dell'interessato.

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento l'Amministrazione può procedere a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione concessa.

Sarà compito della Polizia Municipale effettuare i controlli per evitare l'avvio di attività produttive improprie.

ART. 5 IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che il capo famiglia abbia provveduto:

- a) ad impegnarsi per iscritto a rimborsare al Comune, indipendentemente dalla presenza effettiva nel campo, i consumi delle utenze di acqua e luce riferiti alla piazzola assegnata;
- b) ad impegnarsi a provvedere alla manutenzione ordinaria della piazzola assegnata secondo quanto precisato nell'autorizzazione alla sosta;
- c) a versare a titolo di deposito cauzionale la cifra di € 258. Tale deposito, non fruttifero, verrà restituito all'uscita definitiva dal campo, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di tutto il deposito o di parte dello stesso quale rimborso per danni causati agli impianti o per debiti connessi al rimborso delle utenze. La cauzione è adeguata nel tempo con delibera di Giunta Comunale.

L'autorizzazione è disciplinata dalle vigenti norme che vengono richiamate in forma espressa nell'atto stesso.

ART. 6 PAGAMENTO UTENZE

Il pagamento delle utenze di acqua e di energia elettrica dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla avvenuta notificazione degli inviti di pagamento da parte del Comune le cui somme si riferiscono ai consumi effettivamente sostenuti dagli utenti.

In caso di ritardo del pagamento della quota relativa alle utenze, l'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale provvederà a costituire in mora il debitore diffidandolo ad adempiere e fissando un termine massimo di giorni 15 per assolvere i relativi obblighi.

Art. 7 CONDIZIONI DI PERMANENZA NELL'AREA SOSTA

La permanenza nell'area di sosta di questo Comune prevede:

- che nel caso di richiesta di autorizzazione annuale a tempo indeterminato il nucleo familiare sia presente per un periodo non inferiore a mesi nove (salvo giustificato motivo verificato dal Servizio Sociale);
- informare tempestivamente il Comune della presenza di eventuali ospiti temporanei e concordare il posizionamento di altre eventuali roulotte entro le aree assegnate alla famiglia ospitante;
- la frequenza scolastica dei minori tenuti all'adempimento degli obblighi scolastici.

Il mancato rispetto delle condizioni di permanenza di cui al presente articolo senza giustificato motivo, impedisce il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

ART. 8 DIVIETI

E' vietato:

- a) costruire baracche, depositi o altre strutture, fatto salvo quanto indicato nell'art. 2 del presente Regolamento;
- b) allacciarsi con proprie derivazioni alla centralina ENEL o all'impianto idrico;
- c) manomettere o cambiare destinazione alle strutture del campo;
- d) detenere animali di allevamento all'interno delle piazzole e detenere animali non domestici. In relazione agli animali ammessi si ribadisce la necessità di rispettare le normative vigenti e in particolare l'obbligo di tenere cani al guinzaglio e con la museruola al di fuori dell'area sosta;
- e) attivare attività produttive improprie.

ART. 9 DANNI

Eventuali danni provocati ai beni concessi in uso, fatto salvo il normale deterioramento, sono da imputarsi all'assegnatario.

Per quanto concerne i danni a beni concessi in uso comune, tutte le famiglie sono da ritenersi responsabili.

L'Amministrazione Comunale, accertato e constatato il danno, si rivarrà nei confronti dell'assegnatario o delle famiglie assegnatarie in parti uguali con utilizzo immediato della cauzione, fatto salvo il recupero di eventuali maggiori danni e l'immediata integrazione della cauzione stessa.

ART. 10 SANZIONI

La violazione del rispetto delle leggi nazionali, regionali e del presente regolamento (che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta) da parte degli occupanti l'area sosta comporta:

- provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa previsti dalla legge;
- emanazione di una contestazione di addebito prevedente l'obbligo di fare, dare od astenersi dal fare, al fine del ripristino delle situazioni precedentemente violate;
- espulsione dall'area sosta e la non concessione dell'autorizzazione.

La violazione dei divieti di cui all'art. 8, l'inadempimento dello stato di morosità di cui all'art.6 e le false dichiarazioni rese nella domanda di accesso, oltre ai provvedimenti di legge, comporteranno l'emissione di un provvedimento scritto di immediata espulsione dal campo.

Entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione delle norme regolamentari, è ammesso ricorso scritto al Sindaco che deciderà in merito.

In caso di espulsione l'eventuale riammissione, con immediato saldo del debito pregresso accumulato, potrà essere concessa una sola volta.

In caos di reiterate e gravi turbative di ordine pubblico che rendano difficoltosa la convivenza all'interno dell'area sosta, il Sindaco, in collaborazione con le forze dell'ordine, definisce i provvedimenti del caso fino all'espulsione dal campo stesso.

ART. 11 COMPETENZE

Il controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito a:

- ufficio Servizi Sociali per quanto attiene alle procedure amministrative inerenti le utenze, il controllo del rispetto del diritto allo studio e le eventuali provvidenze assistenziali;
- Corpo di Polizia Municipale per le funzioni di autorizzazione alla sosta, controllo e prevenzione;

- Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la periodica verifica delle strutture esistenti nell'area attrezzata e gli interventi di manutenzione delle stesse;
- Servizi dell'Azienda unità sanitaria Locale Bologna Nord per quanto attiene la vigilanza igienico sanitaria del campo, l'assistenza sanitaria di base e specialistica, nonché per quanto riguarda le competenze del Servizio veterinario.

